



POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Ufficio Zootecnia, Zoosanità e
Valorizzazione delle Produzioni

DELIBERAZIONE N° **749**
SEDUTA DEL **3 NOV. 2020**

OGGETTO Sostegno al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico lucano. Anno 2020.

ASSESSORE DIPARTIMENTO
Relatore **POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**

La Giunta, riunitasi il giorno **3 NOV. 2020** alle ore **11,30** nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente	
1.	Vito BARDI	Presidente	X	
2.	Francesco FANELLI	Vice Presidente	X	
3.	Francesco CUPPARO	Componente	X	
4.	Rocco Luigi LEONE	Componente	X	
5.	Donatella MERRA	Componente		X
6.	Gianni ROSA	Componente	X	

Segretario: **DOTT. ANTONIO FERRARA**

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° **6** pagine compreso il frontespizio e di N° **1** allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° **202008238** Missione. Programma **16.01** Cap. **U60155** per € **68.000,00**

Assunto impegno contabile N° _____ Missione. Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

Firmato digitalmente da
Domenico Tripaldi

IL DIRIGENTE **CN = Domenico Tripaldi**
C = IT

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

VISTI

il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni; la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la "Riforma dell'Organizzazione Amministrativa Regionale" come successivamente modificata ed integrata;

le DD.GG.RR. n. 11 del 13/01/1998, n. 162 del 02/02/1998, n. 655 del 23/02/1998, n. 2903 del 13/12/2004 e n. 637 del 03/05/2006;

la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale è stata approvata la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;

la D.G.R. 11 dicembre 2017 n. 1340, modificativa della D.G.R. n. 539/2008;

la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all'articolo 2 reca norme di adeguamento delle disposizioni regionali all'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali;

la D.G.R. n. 227 del 10/02/2014 "Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale", modificata parzialmente con D.G.R. n. 693 del 10/06/2014;

la D.G.R. n. 524 del 05/08/2019 "Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale e approvazione schema contratto di lavoro";

la D.G.R. n. 689 del 22/05/2015 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 694/14";

la D.G.R. n. 624 del 7/6/2016 di modifica della D.G.R. n. 689/2015;

la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015 "D.G.R. n. 689/2015 di "Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Affidamento";

la D.G.R. n. 771 del 09/06/2015 "D.G.R. n. 689/2015 e D.G.R. n. 691/2015. Rettifica";

la D.G.R. n. 209 del 17/3/2017 "Struttura organizzativa del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. Modifica parziale della D.G.R. n. 624/16";

la D.G.R. n. 72 del 30/01/2020 "Dirigenti Regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi";

la D.G.R. n. 179 del 12/03/2020 "Uffici vacanti presso i dipartimenti regionali. Affidamento incarichi ad interim";

la L.R. 6 settembre 2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;

il D.lgs. 26 luglio 2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011;

la Legge 07/08/2012 n. 134 "Misure urgenti per la crescita del Paese" e la Legge 06/11/2012, n. 190 "Legge anticorruzione";

il D.lgs. 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A";

la D.G.R. n.71 del 30/01/2020 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020-2022.Approvazione";

la Legge 20 marzo 2020, n.10 - Legge di stabilità regionale 2020;

la L.R. 20 marzo 2020, n.11 - Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-2022;

la D.G.R. n. 188 del 20/03/2020 recante "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii";

la D.G.R. n. 189 del 20/03/2020 recante "Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii";

la D.G.R. 29 marzo 2011 n. 432 riguardante l'aggiornamento dei prezzi del bestiame;

- CONSIDERATO** che l'attività zootecnica svolge un ruolo fondamentale, strategico ed insostituibile per perseguire gli obiettivi della coesione territoriale e dello sviluppo delle aree interne e, più in generale, del miglioramento economico della regione e della tutela e salvaguardia dell'ambiente;
che il miglioramento genetico è necessario per migliorare la produttività degli animali allevati e dell'intero patrimonio zootecnico regionale;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo ("regolamento *de minimis*");
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 19/05/2020, n. 5591, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 156 del 22/06/2020, che disciplina la definizione dell'importo totale degli aiuti *de minimis* concessi ad una impresa unica e la ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti "de minimis" concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- DATO ATTO** che le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al suddetto regolamento *de minimis* sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato;
- che il richiamato Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del n. 5591/2020, prevede che l'importo totale degli aiuti *de minimis* concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare i 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- che ai fini del calcolo del massimale dell'aiuto concesso, l'aiuto *de minimis* è considerato concesso nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere l'aiuto, indipendentemente dalla data di erogazione dell'aiuto "de minimis" all'impresa;
- che l'aiuto di che trattasi non rientra tra le tipologie di aiuto escluse dal campo di applicazione del regolamento *de minimis* in quanto non è un aiuto all'esportazione, non favorisce l'utilizzo di prodotti nazionali a scapito di quelli importati, non fissa un importo in base al prezzo o al quantitativo del prodotto commercializzato;
- RITENUTO** di rendere conforme l'erogazione del contributo alle disposizioni del regolamento 1408/13, assolvendo i seguenti obblighi:
- Informazione alle imprese dell'importo potenziale dell'aiuto;

- Informazione alle imprese che l'aiuto è concesso nell'ambito del regime *de minimis* con esplicito riferimento al Regolamento 1408/13 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013;
 - Richiesta alle imprese di dichiarare per iscritto:
 1. ogni altro aiuto *de minimis* che ha percepito durante l'esercizio in corso e nei due esercizi fiscali precedenti;
 2. che l'importo complessivo degli aiuti eventualmente percepiti nell'arco di tre esercizi finanziari non supera i 25.000,00 euro;
 3. che l'importo massimo per cui è richiesto il contributo non comporta il superamento dei 25.000,00 euro nel triennio;
 4. che è a conoscenza che qualora il contributo erogato determini il superamento dell'importo massimo concedibile il contributo verrà revocato e recuperato;
- di raccogliere e registrare i dati necessari ad accertare il rispetto del regime *de minimis*, così come previsto dallo stesso regolamento 1408/13, art. 6, comma 4;

VISTO	il D.M. 31/05/2017, n. 115, del Ministero dello Sviluppo Economico riguardante il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 175 del 28/07/2017, entrato in vigore il 12 agosto 2017;
DATO ATTO	che il presente regime di aiuto va registrato nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 8 (Registrazione regime di aiuto) del richiamato D.M. 31/05/2017, n. 115;
RITENUTO	opportuno sostenere le attività di miglioramento genetico, finalizzate non solo ad una produzione di qualità ma anche a prevenire, attraverso l'utilizzo di riproduttori e materiale seminale controllati sanitariamente, l'insorgenza e diffusione di malattie e zoonosi pericolose per gli animali e per l'uomo;
	di approvare l'intervento di sostegno al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico lucano – anno 2020, come riportato nell'Allegato 1 "Sostegno al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico lucano. Anno 2020" accluso al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per una spesa di € 68.000,00;
DATO ATTO	che per la realizzazione degli interventi innanzi richiamati il fabbisogno finanziario è di € 68.000,00;
ACCERTATA	la disponibilità finanziaria sul cap. U60155 Missione 16 Programma 01 del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020;
RITENUTO	di preimpegnare sul cap. U60155 Missione 16 Programma 01 la somma di € 68.000,00 sull'esercizio finanziario 2020;
SU	proposta dell'Assessore al Dipartimento "Politiche Agricole e Forestali" ;
AD	unanimità di voti

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- di approvare gli interventi riportati nell'Allegato 1 "Sostegno al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico lucano. Anno 2020" e nell'Allegato 2 "Domanda di contributo", acclusi al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, per una spesa di € 68.000,00;
- di preimpegnare sul cap. U60155 Missione 16 Programma 01 la somma di € 68.000,00 sull'esercizio finanziario 2020;
- a partire dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 la concessione dell'aiuto per i richiamati interventi di miglioramento genetico è applicata nell'ambito del regime *de minimis* così come istituito con Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo ("regolamento *de minimis*"), modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019 del 21 febbraio 2019;

- l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non deve superare i 25.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; ai fini del calcolo del massimale dell'aiuto concesso, l'aiuto *de minimis* è considerato concesso nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere l'aiuto, indipendentemente dalla data di erogazione dell'aiuto "de minimis" all'impresa; in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi finanziari precedenti;
- ai fini della quantificazione dell'aiuto "de minimis", la richiesta di contributo deve essere obbligatoriamente accompagnata dalle dichiarazioni del richiedente in merito all'eventuale percepimento di altri aiuti *de minimis*;
- l'erogazione del contributo è soggetta alla preliminare verifica degli aiuti *de minimis* eventualmente già percepiti a qualsiasi titolo dal potenziale beneficiario nel corso dell'esercizio finanziario in cui all'impresa è riconosciuto il diritto di percepire l'aiuto e dei due esercizi finanziari precedenti; tale verifica viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente;
- il contributo non può essere erogato alle imprese che abbiano già percepito, nel periodo di cui ai precedenti punti, l'importo massimo dell'aiuto concedibile in regime *de minimis* (pari a 25.000,00 euro), indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito;
- l'importo massimo del contributo concesso non può in ogni caso superare il massimale complessivo di 25.000,00 euro, pena la revoca del contributo stesso per l'intero importo ed il recupero delle risorse liquidate;
- la domanda di contributo va presentata con modalità interamente on-line, secondo quanto previsto nel citato Allegato 1 e nell'Allegato 2 "Domanda di contributo";
- di demandare al Dirigente l'Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni di predisporre con successivi atti amministrativi gli impegni e le liquidazioni dei contributi citati che graveranno sul cap. U60155 Missione 16 Programma 01 del bilancio di previsione 2020;
- di demandare al Dirigente l'Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni la registrazione del presente regime di aiuto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 8 (Registrazione regime di aiuto) del D.M. 31/05/2017, n. 115;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito web regionale www.regione.basilicata.it.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.

Dott. Rocco GIORGIO

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Emilia PIEMONTESE

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto	Scegliere un elemento.	
Pubblicazione allegati	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Allegati non presenti <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.	

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Allegato 1

Sostegno al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico lucano. Anno 2020.

La selezione ed il miglioramento genetico hanno un significato economico, assumendo un carattere strutturale in quanto il loro effetto costituisce un salto di qualità duraturo e diffusibile attraverso la progenie. In considerazione di ciò, ai programmi di miglioramento genetico partecipa anche l'operatore pubblico, oltre quello privato, ovviamente con obiettivi diversi. Mentre per l'allevatore il miglioramento strutturale e di efficienza è finalizzato alla propria specificità aziendale, l'istituzione pubblica, invece, si prefigge il miglioramento strutturale diffuso dell'intero patrimonio zootecnico della Basilicata, per aumentare il valore aggiunto e l'efficienza competitiva generalizzata, preservare la biodiversità e gli equilibri ambientali.

Le razze più produttive e perfezionate che oggi possediamo in regione sono il risultato del lungo e paziente lavoro di generazioni di allevatori, che hanno adottato rigorosi criteri selettivi nella scelta sistematica degli animali ritenuti migliori e più idonei agli scopi economici dell'allevamento. Ma sono, tuttavia, anche il risultato del lungimirante sostegno di un'istituzione pubblica consapevole che il progresso della quantità e della qualità delle produzioni si ottiene anche attraverso un elevato livello genetico degli animali allevati e la realizzazione di una efficiente rete di servizi di supporto alla selezione.

E' indispensabile garantire continuità ed innovazione al lavoro di progresso genetico sin qui realizzato e, pertanto, considerato che il processo selettivo ha carattere dinamico, per conseguire i risultati attesi esso deve essere sempre aggiornato.

Il sostegno pubblico al miglioramento genetico, oltre alla finalità di migliorare la quantità e la qualità delle produzioni, persegue anche altri importanti obiettivi quali la salvaguardia della biodiversità animale, la prevenzione sanitaria degli allevamenti e la tutela della salute umana. Per prevenire la diffusione delle epizootie è fondamentale introdurre negli allevamenti animali sani, per questo si concede il contributo per acquistare capi che siano sanitariamente ineccepibili, come attestato dalle autorità sanitarie competenti. Inoltre, tenendo presente che l'IBR, pur non essendo oggetto di profilassi obbligatoria da parte dello Stato, è una epizootia molto diffusa negli allevamenti bovini della regione, il contributo viene concesso solo se gli animali acquistati sono negativi o vaccinati per questa malattia.

Inoltre, diverse malattie del bestiame hanno una connessione con la genetica. Una particolare menzione va fatta per la Scrapie, malattia che rientra nel gruppo delle Encefalopatie spongiformi, che desta preoccupazione nelle autorità pubbliche per i collegamenti con la salute umana, tant'è che, con D.M. 25 novembre 2015 del Ministero della Salute, è stato approvato il piano nazionale di eradicazione "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale". A livello regionale, con la DGR n. 850/2016 è stato approvato il "Piano di selezione genetica degli ovini per la profilassi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili". Poiché la resistenza a questa malattia dipende dalle caratteristiche genetiche dell'individuo (quelli con alleli ARR sono più resistenti rispetto ad altri) viene concesso un contributo per chi acquista animali geneticamente resistenti.

E' previsto un incentivo per i giovani di età inferiore a quarant'anni e per le donne. Per sostenere la ripresa delle attività aziendali, è concesso un aiuto del 70% agli allevamenti che hanno subito l'abbattimento totale o di almeno il 30% dei capi, a seguito di ordinanza dell'autorità sanitaria, nel 2019 o nel 2020. Inoltre è previsto un incentivo anche per gli allevamenti transumanti.

La realizzazione di questo intervento di sostegno al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico lucano si attua attraverso otto azioni operative:

- Azione operativa n. 1: Miglioramento genetico negli allevamenti bovini da latte;
- Azione operativa n. 2: Miglioramento genetico negli allevamenti bovini di razza Podolica;
- Azione operativa n. 3: Miglioramento genetico negli allevamenti bovini di razza Chianina, Marchigiana, Romagnola, Limousine, Charolaise, Piemontese;
- Azione operativa n. 4: Miglioramento genetico negli allevamenti bufalini;
- Azione operativa n. 5: Miglioramento genetico negli allevamenti suini;
- Azione operativa n. 6: Miglioramento genetico negli allevamenti equini;
- Azione operativa n. 7: Miglioramento genetico negli allevamenti ovini e caprini;
- Azione operativa n. 8: Miglioramento genetico negli allevamenti cunicoli.

Le risorse stanziare sono pari a € 68.000,00.

Beneficiari: Allevatori iscritti ai libri genealogici. I beneficiari devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di concessione del contributo:

- iscrizione al libro genealogico (oppure deve aver presentato all'Ente Selezionatore la domanda di iscrizione al libro genealogico, in tal caso la liquidazione del contributo avverrà dopo conferma dell'iscrizione);

- fascicolo aziendale aggiornato;
- essere titolare di stazione di monta (solo per l'acquisto ed il mantenimento di stalloni).

Soggetto attuatore: Regione Basilicata.

Modalità operativa e presentazione delle domande.

- a) La Regione Basilicata, attraverso la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. e sul sito www.regione.basilicata.it, informa tutte le aziende, potenzialmente beneficiarie, iscritte ai Libri Genealogici nel 2020, evidenziando l'importo potenziale dell'aiuto e che questo è concesso nell'ambito del regime *de minimis* con esplicito riferimento al Regolamento (UE) 1408/13 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 18 dicembre 2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019 del 21 febbraio 2019.
- b) **Modalità di presentazione della domanda di contributo:**
1. La candidatura viene presentata con modalità interamente on-line.
 2. La compilazione della domanda on-line va fatta rispettando i seguenti passaggi:
 - Accedere al sito istituzionale www.regione.basilicata.it -> Avvisi e Bandi;
 - cliccare sull'Avviso Pubblico in oggetto;
 - cliccare su Partecipa (riquadro verde, in alto a destra);
 - autenticarsi secondo le modalità indicate nelle istruzioni pubblicate nella sezione "documentazione allegata" e compilare la domanda; terminata la compilazione della domanda telematica si può procedere all'inoltro della stessa cliccando sulla voce di menu "Inoltro Candidatura".

L'invio vale automaticamente come presentazione all'Ufficio Protocollo del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali.

Lo schema di domanda è riportato nell'Allegato 2.

Termine di presentazione della domanda di contributo: il termine perentorio per la presentazione della domanda è il 31/12/2020. Le domande pervenute in data posteriore non sono ricevibili.

Documentazione da allegare alla domanda:

- copia documento di identità in corso di validità;
- copia del certificato zootecnico; in tutti gli altri casi la Regione deve accertare, presso il competente Ente Selezionatore, che i capi acquistati siano iscritti al libro genealogico della razza ed abilitati all'attività di riproduttori;
- CIF/CIE nel caso di fecondazione artificiale/embrio transfer, mantenimento stalloni;
- cedolino di nascita del puledro nel caso di mantenimento fattrice;
- attestazione sanitaria che i capi bovini acquistati sono negativi o vaccinati con vaccino Marker (gE) all'IBR;
- copia documento fiscale quietanzato (fattura, altro documento fiscale) con firma leggibile e documento dimostrante la tracciabilità dell'avvenuto pagamento. I documenti presentati devono essere compilati in maniera completa in tutte le loro parti (ad es. l'assegno deve riportare anche il luogo e la data di emissione).

Chiusura istruttoria entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Integrazione documenti, nei casi di errore palese, entro 15 giorni dalla chiusura dell'istruttoria.

L'importo totale della spesa, derivante dalla somma del contributo spettante ad ogni singolo beneficiario, non deve eccedere la disponibilità finanziaria prevista dal bilancio regionale. Pertanto, le istanze saranno finanziate tenendo conto della data di presentazione e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Terminata la disponibilità finanziaria, le domande non saranno più ammesse a finanziamento. Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Periodo di svolgimento: 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020.

Controlli. La Regione Basilicata si riserva di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni e certificazioni presentate. In caso di dichiarazioni e/o certificazioni false il contributo non sarà concesso e, a carico dei responsabili, si applicheranno tutte le eventuali sanzioni contemplate dalla normativa vigente.

Azione operativa n. 1
Miglioramento genetico negli allevamenti bovini da latte

Contesto geografico di riferimento: Regione Basilicata.

Tipologia degli allevamenti interessati: allevamenti bovini da latte iscritti ai Libri Genealogici.

Obiettivi:

- prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive legate alla riproduzione;
- migliorare i livelli di produttività e qualità delle produzioni;
- estendere l'utilizzo di riproduttori provati e di elevate qualità genetiche alla maggior parte degli allevamenti.

Metodologia prevista:

- elaborazione di piani di accoppiamento specifici per ciascun allevamento, a cui deve seguire l'inseminazione artificiale: contributo massimo del 40% per l'elaborazione del piano di accoppiamento, l'acquisto del seme e per la realizzazione dell'intervento; il contributo è riferito ad un solo intervento fecondativo per vacca;
- embrio transfer: contributo massimo del 40% per l'acquisto degli embrioni e per la realizzazione dell'intervento; il contributo è riferito ad un solo intervento per vacca;
- acquisto giovenche: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40%;
- acquisto tori di razza Pezzata Rossa dell'età di 12-24 mesi: contributo massimo del 40%.

Per i giovani di età inferiore a 40 anni l'intensità dell'aiuto è aumentata del 10%.

Per le donne di tutte le età l'intensità dell'aiuto è aumentata del 10%.

Per le aziende che hanno subito l'abbattimento totale o di almeno il 30% dei capi, a seguito di ordinanza dell'autorità sanitaria, l'intensità dell'aiuto per l'acquisto è del 70%.

I prezzi massimi di riferimento, al netto di IVA, su cui calcolare l'entità del contributo, sono i seguenti:

Razza	Categoria	Età	Rank	Prezzo €
Bruna	Giovenche	15-27 mesi	50-70	1.800,00
			71-90	2.100,00
			oltre 90	2.500,00
Frisona	Giovenche	15-27 mesi	50-70	1.800,00
			71-90	2.100,00
			oltre 90	2.500,00
Jersey	Giovenche	15-27 mesi	50-70	1.750,00
			71-90	2.000,00
			oltre 90	2.300,00
Pezzata Rossa	Giovenche	15-36 mesi	-	1.800,00
	Torelli	12-24 mesi	-	2.000,00

Gli animali acquistati devono risultare negativi o vaccinati con vaccino Marker (gE) all'IBR, oltre che a tutte le altre patologie oggetto di piani di intervento delle autorità sanitarie competenti.

E' fatto obbligo di mantenere nel proprio allevamento il capo acquistato per almeno tre anni dalla data di acquisto; qualora si vendessero prima degli anzidetti tre anni, si obbliga di restituire alla Regione l'ammontare globale del contributo ricevuto per l'acquisto.

L'allevatore deve essere iscritto al libro genealogico alla data di presentazione della domanda di contributo. Coloro che presentano domanda di contributo e contestualmente si iscrivono al libro genealogico devono aver fatto richiesta di iscrizione al libro genealogico presso l'ente selezionatore detentore del libro genealogico prima della domanda di contributo. In tal caso la Regione, prima di chiudere l'istruttoria, deve avere conferma che la richiesta di iscrizione ha avuto esito positivo e l'allevatore è stato effettivamente iscritto al libro genealogico.

Il contributo non sarà concesso nel caso in cui l'acquisto di animali non è finalizzato al miglioramento genetico ma si configura come un semplice passaggio di capi senza che ciò determini un reale valore aggiunto alla genetica aziendale (Ad esempio quando due o più allevatori, come nel caso di parenti, padre-figlio, fratelli, ecc., pur risultando all'anagrafe allevamenti distinti, detengono gli animali insieme e utilizzano gli stessi riproduttori).

Risultati attesi: conservare, tutelare e migliorare il patrimonio genetico degli allevamenti di bovini da latte.

Azione operativa n. 2

Miglioramento genetico negli allevamenti bovini di razza Podolica

Contesto geografico di riferimento: Regione Basilicata.

Tipologia degli allevamenti interessati: allevamenti bovini di razza podolica iscritti ai Libri Genealogici.

Obiettivi:

- prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive legate alla riproduzione;
- tutelare la biodiversità, conservare il patrimonio genetico della razza podolica a rischio di erosione;
- migliorare la qualità e quantità delle produzioni.

Metodologia prevista:

- acquisto tori provenienti dal Centro Genetico di Laurenzana: i tori devono essere acquistati all'asta che si tiene ogni anno alla fine della prova di performance; l'intensità massima dell'aiuto è pari al 50%;
- acquisto tori presso allevamenti iscritti ai Libri Genealogici: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40%;
- è concesso l'aiuto massimo del 40% per l'acquisto di tori di razze da carne specializzate, indicate nella successiva azione operativa n. 3;
- inseminazione artificiale: contributo massimo del 40% per l'acquisto del seme e per la realizzazione dell'intervento; il contributo è riferito ad un solo intervento fecondativo per vacca;
- acquisto giovenche: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40%.

Per i giovani di età inferiore a 40 anni l'intensità dell'aiuto è aumentata del 10%.

Per le donne di tutte le età l'intensità dell'aiuto è aumentata del 10%.

Per le aziende che hanno subito l'abbattimento totale o di almeno il 30% dei capi, a seguito di ordinanza dell'autorità sanitaria, l'intensità dell'aiuto per l'acquisto è del 70%.

Per gli allevamenti transumanti l'intensità dell'aiuto è aumentata del 10%. La transumanza deve essere effettuata nell'anno in corso, da un comune ad un altro su un percorso di almeno 15 chilometri e attestata dal servizio veterinario pubblico.

I prezzi massimi di riferimento, al netto di IVA, su cui calcolare l'entità del contributo, sono i seguenti:

Categoria	Età	Prezzo €
Torelli	12-24 mesi destinati alla monta naturale e con almeno 87 punti alla valutazione morfologica	2.500,00
	12-24 mesi con meno di 87 punti	2.200,00
Manze	15 -18 mesi, con requisito di madre di toro e con almeno 87 punti alla valutazione morfologica	1.700,00
	15-18 mesi, con requisito di madre di toro	1.600,00
	15 – 18 mesi, che non hanno requisito di madre di toro	1.200,00
Giovenche	19-36 mesi, con requisito di madre di toro e con almeno 87 punti alla valutazione morfologica	1.800,00
	19 – 36 mesi, con requisito di madre di toro	1.700,00
	19 – 36 mesi, che non hanno requisito di madre di toro	1.300,00

Gli animali acquistati devono risultare negativi o vaccinati con vaccino Marker (gE) all'IBR, oltre che a tutte le altre patologie oggetto di piani di intervento delle autorità sanitarie competenti.

E' fatto obbligo di mantenere nel proprio allevamento il capo acquistato per almeno tre anni dalla data di acquisto; qualora si vendessero prima degli anzidetti tre anni, si obbliga di restituire alla Regione l'ammontare globale del contributo ricevuto per l'acquisto.

L'allevatore deve essere iscritto al libro genealogico alla data di presentazione della domanda di contributo. Coloro che presentano domanda di contributo e contestualmente si iscrivono al libro genealogico devono aver fatto richiesta di iscrizione al libro genealogico presso l'ente selezionatore detentore del libro genealogico prima della domanda di contributo. In tal caso la Regione, prima di chiudere l'istruttoria, deve avere conferma che la richiesta di iscrizione ha avuto esito positivo e l'allevatore è stato effettivamente iscritto al libro genealogico.

Il contributo non sarà concesso nel caso in cui l'acquisto di animali non è finalizzato al miglioramento genetico ma si configura come un semplice passaggio di capi senza che ciò determini un reale valore aggiunto alla genetica aziendale (Ad esempio quando due o più allevatori, come nel caso di parenti, padre-

figlio, fratelli, ecc., pur risultando all'anagrafe allevamenti distinti, detengono gli animali insieme e utilizzano gli stessi riproduttori).

Risultati attesi: conservare, tutelare e migliorare il patrimonio genetico della razza podolica.

Azione operativa n. 3

Miglioramento genetico negli allevamenti bovini di razza Chianina, Marchigiana, Romagnola, Limousine, Charolaise, Piemontese

Contesto geografico di riferimento: Regione Basilicata.

Tipologia degli allevamenti interessati: allevamenti bovini di razza Chianina, Marchigiana, Romagnola, Limousine, Charolaise e Piemontese iscritti ai Libri Genealogici.

Obiettivi:

- prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive legate alla riproduzione;
- migliorare la qualità e quantità delle produzioni.

Metodologia prevista:

- acquisto tori provenienti dai Centri Genetici di ciascuna razza. I tori devono essere acquistati all'asta che si tiene ogni anno alla fine della prova di performance. L'intensità massima dell'aiuto è pari al 50%;
- acquisto tori presso allevamenti iscritti ai Libri Genealogici: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40%;
- inseminazione artificiale: contributo massimo del 40% per l'acquisto del seme e per la realizzazione dell'intervento; il contributo è riferito ad un solo intervento fecondativo per vacca;
- acquisto giovenche: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40%.

Per i giovani di età inferiore a 40 anni l'intensità dell'aiuto è aumentata del 10%.

Per le donne di tutte le età l'intensità dell'aiuto è aumentata del 10%.

Per le aziende che hanno subito l'abbattimento totale o di almeno il 30% dei capi, a seguito di ordinanza dell'autorità sanitaria, l'intensità dell'aiuto per l'acquisto è del 70%.

Per gli allevamenti transumanti l'intensità dell'aiuto è aumentata del 10%. La transumanza deve essere effettuata nell'anno in corso, da un comune ad un altro su un percorso di almeno 15 chilometri e attestata dal servizio veterinario pubblico.

I prezzi massimi di riferimento, al netto di IVA, su cui calcolare l'entità del contributo, sono i seguenti:

Razza	Categoria	Età	Prezzo €
Chianina, Marchigiana, Romagnola e Piemontese	Manze	15-18 mesi con requisito di madre di toro	2.300,00
		15-18 mesi che non hanno requisito di madre di toro	1.600,00
	Manze	19-36 mesi con requisito di madre di toro	2.400,00
	Giovenche	19-36 mesi che non hanno requisito di madre di toro	1.700,00
	Torelli	12-24 mesi	2.800,00
Limousine	Manze	15-18 mesi	2.500,00
	Giovenche	19-36 mesi	2.600,00
	Torelli	12-24 mesi	2.800,00
Charolaise	Manze	15-18 mesi	2.200,00
	Giovenche	19-36 mesi	2.300,00
	Torelli	12-24 mesi	2.800,00

Gli animali acquistati devono risultare negativi o vaccinati con vaccino Marker (gE) all'IBR, oltre che a tutte le altre patologie oggetto di piani di intervento delle autorità sanitarie competenti.

E' fatto obbligo di mantenere nel proprio allevamento il capo acquistato per almeno tre anni dalla data di acquisto; qualora si vendessero prima degli anzidetti tre anni, si obbliga di restituire alla Regione l'ammontare globale del contributo ricevuto per l'acquisto.

L'allevatore deve essere iscritto al libro genealogico alla data di presentazione della domanda di contributo. Coloro che presentano domanda di contributo e contestualmente si iscrivono al libro genealogico devono aver fatto richiesta di iscrizione al libro genealogico presso l'ente selezionatore detentore del libro genealogico prima della domanda di contributo. In tal caso la Regione, prima di chiudere l'istruttoria, deve avere conferma che la richiesta di iscrizione ha avuto esito positivo e l'allevatore è stato effettivamente iscritto al libro genealogico.

Il contributo non sarà concesso nel caso in cui l'acquisto di animali non è finalizzato al miglioramento genetico ma si configura come un semplice passaggio di capi senza che ciò determini un reale valore aggiunto alla genetica aziendale (Ad esempio quando due o più allevatori, come nel caso di parenti, padre-figlio, fratelli, ecc., pur risultando all'anagrafe allevamenti distinti, detengono gli animali insieme e utilizzano gli stessi riproduttori).

Risultati attesi: migliorare il patrimonio genetico e la qualità delle produzioni degli allevamenti bovini da carne.

Azione operativa n. 4
Miglioramento genetico negli allevamenti bufalini

Contesto geografico di riferimento: Regione Basilicata.

Tipologia degli allevamenti interessati: allevamenti bufalini iscritti ai Libri Genealogici.

Obiettivi:

- prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive legate alla riproduzione;
- migliorare i livelli di produttività e la qualità delle produzioni;
- estendere l'utilizzo dell'inseminazione artificiale negli allevamenti bufalini.

Metodologia prevista:

- inseminazione artificiale: contributo massimo del 40% per l'acquisto del seme e per la realizzazione dell'intervento; il contributo è riferito ad un solo intervento fecondativo per bufala;
- acquisto tori: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40%;
- acquisto giovenche: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40%.

Per i giovani di età inferiore a 40 anni l'intensità dell'aiuto è aumentata del 10%.

Per le donne di tutte le età l'intensità dell'aiuto è aumentata del 10%.

Per le aziende che hanno subito l'abbattimento totale o di almeno il 30% dei capi, a seguito di ordinanza dell'autorità sanitaria, l'intensità dell'aiuto per l'acquisto è del 70%.

I prezzi massimi di riferimento, al netto di IVA, su cui calcolare l'entità del contributo, sono i seguenti:

Categoria	Età	Prezzo €
Giovenche	18-27 mesi	2.500,00
Torelli	12-24 mesi	3.300,00

Gli animali acquistati devono risultare negativi a tutte le patologie oggetto di piani di intervento delle autorità sanitarie competenti.

E' fatto obbligo di mantenere nel proprio allevamento il capo acquistato per almeno tre anni dalla data di acquisto; qualora si vendessero prima degli anzidetti tre anni, si obbliga di restituire alla Regione l'ammontare globale del contributo ricevuto per l'acquisto.

L'allevatore deve essere iscritto al libro genealogico alla data di presentazione della domanda di contributo. Coloro che presentano domanda di contributo e contestualmente si iscrivono al libro genealogico devono aver fatto richiesta di iscrizione al libro genealogico presso l'ente selezionatore detentore del libro genealogico prima della domanda di contributo. In tal caso la Regione, prima di chiudere l'istruttoria, deve avere conferma che la richiesta di iscrizione ha avuto esito positivo e l'allevatore è stato effettivamente iscritto al libro genealogico.

Il contributo non sarà concesso nel caso in cui l'acquisto di animali non è finalizzato al miglioramento genetico ma si configura come un semplice passaggio di capi senza che ciò determini un reale valore aggiunto alla genetica aziendale (Ad esempio quando due o più allevatori, come nel caso di parenti, padre-figlio, fratelli, ecc., pur risultando all'anagrafe allevamenti distinti, detengono gli animali insieme e utilizzano gli stessi riproduttori).

Risultati attesi: conservare, tutelare e migliorare il patrimonio genetico degli allevamenti bufalini.

Azione operativa n. 5

Miglioramento genetico negli allevamenti suini

Contesto geografico di riferimento: Regione Basilicata.

Tipologia degli allevamenti interessati: allevamenti suini in cui sono presenti scrofe di razza pura o iscritte ai Liri Genealogici.

Obiettivi:

- prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive legate alla riproduzione;
- migliorare la qualità e quantità delle produzioni.

Metodologia prevista:

- acquisto riproduttori: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40%;
- inseminazione artificiale: contributo massimo del 40% per l'acquisto del seme e per la realizzazione dell'intervento; il contributo è riferito ad un solo intervento fecondativo per scrofa;
- acquisto femmine: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40%.

Per i giovani di età inferiore a 40 anni l'intensità dell'aiuto è aumentata del 10%.

Per le donne di tutte le età l'intensità dell'aiuto è aumentata del 10%.

Per le aziende che hanno subito l'abbattimento totale o di almeno il 30% dei capi, a seguito di ordinanza dell'autorità sanitaria, l'intensità dell'aiuto per l'acquisto è del 70%.

I prezzi massimi di riferimento, al netto di IVA, su cui calcolare l'entità del contributo, sono i seguenti:

Razza	Categoria	Età	Prezzo €
Large White e Landrace	Femmine	8-10 mesi	650,00
	Maschi	7-9 mesi	1.300,00
Suino Nero Lucano	Femmine	8-10 mesi	700,00
	Maschi	7-9 mesi	1.400,00

Gli animali acquistati devono risultare negativi a tutte le patologie oggetto di piani di intervento delle autorità sanitarie competenti.

E' fatto obbligo di mantenere nel proprio allevamento il capo acquistato per almeno due anni dalla data di acquisto; qualora si vendessero prima degli anzidetti due anni, si obbliga di restituire alla Regione l'ammontare globale del contributo ricevuto per l'acquisto.

L'allevatore deve essere iscritto al libro genealogico alla data di presentazione della domanda di contributo. Coloro che presentano domanda di contributo e contestualmente si iscrivono al libro genealogico devono aver fatto richiesta di iscrizione al libro genealogico presso l'ente selezionatore detentore del libro genealogico prima della domanda di contributo. In tal caso la Regione, prima di chiudere l'istruttoria, deve avere conferma che la richiesta di iscrizione ha avuto esito positivo e l'allevatore è stato effettivamente iscritto al libro genealogico.

Il contributo non sarà concesso nel caso in cui l'acquisto di animali non è finalizzato al miglioramento genetico ma si configura come un semplice passaggio di capi senza che ciò determini un reale valore aggiunto alla genetica aziendale (Ad esempio quando due o più allevatori, come nel caso di parenti, padre-figlio, fratelli, ecc., pur risultando all'anagrafe allevamenti distinti, detengono gli animali insieme e utilizzano gli stessi riproduttori).

Risultati attesi: conservare, tutelare e migliorare il patrimonio genetico degli allevamenti suini.

Azione operativa n. 6

Miglioramento genetico negli allevamenti equini

Contesto geografico di riferimento: Regione Basilicata.

Tipologia degli allevamenti interessati: allevamenti equini iscritti ai Libri Genealogici di razza Haflinger, Murgese, TPR, asino di Martina Franca e Ragusano; stazioni di monta equina che utilizzano stalloni anche di altre razze (solo ai fini del contributo per il mantenimento dei riproduttori).

Obiettivi:

- prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive legate alla riproduzione;
- tutelare la biodiversità, conservare il patrimonio genetico di razze a rischio di erosione;
- sostenere l'attività delle stazioni di monta equina.

Metodologia prevista:

- Piani di accoppiamenti programmati e inseminazione artificiale: contributo massimo del 40% per l'elaborazione del piano di accoppiamento, l'acquisto del seme (non proveniente dal Centro Stalloni Regionale di Piano del Conte) e per la realizzazione dell'intervento; il contributo è riferito ad un solo intervento fecondativo per cavalla;
- acquisto riproduttori: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40%;
- mantenimento riproduttori: € 200/anno per lo stallone che ha svolto attività presso una stazione di monta autorizzata; € 150/anno per ogni femmina iscritta al L.G. che ha partorito;
- acquisto femmine: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40%.

Per i giovani di età inferiore a 40 anni l'intensità dell'aiuto è aumentata del 10%.

Per le donne di tutte le età l'intensità dell'aiuto è aumentata del 10%.

Per le aziende che hanno subito l'abbattimento totale o di almeno il 30% dei capi, a seguito di ordinanza dell'autorità sanitaria, l'intensità dell'aiuto per l'acquisto è del 70%.

I prezzi massimi di riferimento, al netto di IVA, su cui calcolare l'entità del contributo, sono i seguenti:

Razza	Categoria	Età	Prezzo €
Avelignese	Femmine	30-42 mesi	3.500,00
	Maschi	30-42 mesi	5.000,00
Murgese	Femmine	30-42 mesi	4.000,00
	Maschi	30-42 mesi	5.500,00
TPR	Femmine	30-42 mesi	3.500,00
	Maschi	30-42 mesi	5.500,00
Asino di Martina Franca e Ragusano	Femmine	30-42 mesi	2.800,00
	Maschi	30-42 mesi	3.300,00

Gli animali acquistati devono risultare negativi a tutte le patologie oggetto di piani di intervento delle autorità sanitarie competenti.

E' fatto obbligo di mantenere nel proprio allevamento il capo acquistato per almeno tre anni dalla data di acquisto; qualora si vendessero prima degli anzidetti tre anni, si obbliga di restituire alla Regione l'ammontare globale del contributo ricevuto per l'acquisto.

L'allevatore deve essere iscritto al libro genealogico alla data di presentazione della domanda di contributo. Coloro che presentano domanda di contributo e contestualmente si iscrivono al libro genealogico devono aver fatto richiesta di iscrizione al libro genealogico presso l'ente selezionatore detentore del libro genealogico prima della domanda di contributo. In tal caso la Regione, prima di chiudere l'istruttoria, deve avere conferma che la richiesta di iscrizione ha avuto esito positivo e l'allevatore è stato effettivamente iscritto al libro genealogico.

Il contributo non sarà concesso nel caso in cui l'acquisto di animali non è finalizzato al miglioramento genetico ma si configura come un semplice passaggio di capi senza che ciò determini un reale valore aggiunto alla genetica aziendale (Ad esempio quando due o più allevatori, come nel caso di parenti, padrefiglio, fratelli, ecc., pur risultando all'anagrafe allevamenti distinti, detengono gli animali insieme e utilizzano gli stessi riproduttori).

Risultati attesi: conservare, tutelare e migliorare il patrimonio genetico delle razze equine presenti in Basilicata.

Azione operativa n. 7
Miglioramento genetico negli allevamenti ovini e caprini

Contesto geografico di riferimento: Regione Basilicata.

Tipologia degli allevamenti interessati: allevamenti ovini e caprini iscritti ai Libri Genealogici.

Obiettivi:

- prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive legate alla riproduzione;
- migliorare la qualità e quantità delle produzioni.

Metodologia prevista:

- acquisto arieti e becchi provenienti dai Centri Genetici di ciascuna razza. Gli arieti ed i becchi devono essere acquistati all'asta che si tiene ogni anno alla fine della prova di performance. L'intensità massima dell'aiuto è pari al 50%;
- acquisto di arieti e becchi presso allevamenti iscritti ai Libri Genealogici: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40%;
- inseminazione artificiale: contributo massimo del 40% per l'acquisto del seme e per la realizzazione dell'intervento; il contributo è riferito ad un solo intervento fecondativo per pecora/capra;
- acquisto femmine: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40%;
- tutela e conservazione della capra di Potenza: € 200/UBA (un capo equivale a 0,15 UBA) per il mantenimento. L'allevatore deve mantenere la stessa consistenza capi in azienda per almeno tre anni; è ammessa una diminuzione della consistenza non superiore al 30%. Il mancato rispetto di questi vincoli comporta l'obbligo di restituire alla Regione l'ammontare globale del contributo ricevuto. La consistenza di ogni allevamento si calcola sui dati del Libro Genealogico e della Banca Dati dell'anagrafe nazionale zootecnica.

Per i giovani di età inferiore a 40 anni l'intensità dell'aiuto è aumentata del 10%.

Per le donne di tutte le età l'intensità dell'aiuto è aumentata del 10%.

Per le aziende che hanno subito l'abbattimento totale o di almeno il 30% dei capi, a seguito di ordinanza dell'autorità sanitaria, l'intensità dell'aiuto per l'acquisto è del 70%.

Per gli allevamenti transumanti l'intensità dell'aiuto è aumentata del 10%. La transumanza deve essere effettuata nell'anno in corso, da un comune ad un altro su un percorso di almeno 15 chilometri e attestata dal servizio veterinario pubblico.

I prezzi massimi di riferimento, al netto di IVA, su cui calcolare l'entità del contributo, sono i seguenti:

Razza	Categoria	Età	Prezzo €
Gentile di Puglia	Arieti	7-30 mesi (ARR-ARR)	800,00
	Femmine	7-24 mesi	200,00
Merinizzata, Ile de France, Berrichon du Cher	Arieti	7-30 mesi (ARR-ARR)	1.000,00
	Femmine	7-24 mesi	220,00
Sarda, Comisana, Assaf e Lacaune	Arieti	7-30 mesi (ARR-ARR)	1.000,00
	Femmine	7-24 mesi	220,00
Maltese, Jonica, Camosciata delle Alpi, Derivata di Siria, Garganica e Capra di Potenza	Becchi	7-24 mesi	500,00
	Femmine	7-24 mesi	250,00

Gli animali acquistati devono risultare negativi a tutte le patologie oggetto di piani di intervento delle autorità sanitarie competenti.

E' fatto obbligo di mantenere nel proprio allevamento il capo acquistato per almeno tre anni dalla data di acquisto; qualora si vendessero prima degli anzidetti tre anni, si obbliga di restituire alla Regione l'ammontare globale del contributo ricevuto per l'acquisto.

L'allevatore deve essere iscritto al libro genealogico alla data di presentazione della domanda di contributo. Coloro che presentano domanda di contributo e contestualmente si iscrivono al libro genealogico devono aver fatto richiesta di iscrizione al libro genealogico presso l'ente selezionatore detentore del libro genealogico prima della domanda di contributo. In tal caso la Regione, prima di chiudere l'istruttoria, deve avere conferma che la richiesta di iscrizione ha avuto esito positivo e l'allevatore è stato effettivamente iscritto al libro genealogico.

Il contributo non sarà concesso nel caso in cui l'acquisto di animali non è finalizzato al miglioramento genetico ma si configura come un semplice passaggio di capi senza che ciò determini un reale valore aggiunto alla genetica aziendale (Ad esempio quando due o più allevatori, come nel caso di parenti, padre-

figlio, fratelli, ecc., pur risultando all'anagrafe allevamenti distinti, detengono gli animali insieme e utilizzano gli stessi riproduttori).

Risultati attesi: migliorare il patrimonio genetico e la qualità delle produzioni degli allevamenti bovini da carne.

Azione operativa n. 8

Miglioramento genetico negli allevamenti cunicoli

Contesto geografico di riferimento: Regione Basilicata.

Tipologia degli allevamenti interessati: allevamenti cunicoli iscritti ai Libri Genealogici.

Obiettivi:

- prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive legate alla riproduzione;
- migliorare la qualità e quantità delle produzioni.

Metodologia prevista:

- acquisto di maschi presso Centri genetici o presso allevamenti iscritti ai Libri Genealogici: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40% del prezzo riportato nel prezzario regionale in vigore al momento dell'acquisto;
- è fatto obbligo di mantenere nel proprio allevamento i maschi acquistati per almeno un anno dalla data di acquisto; qualora si vendessero prima di un anno, si obbliga di restituire alla Regione l'ammontare globale del contributo ricevuto per l'acquisto;
- inseminazione artificiale: contributo massimo del 40% per l'acquisto del seme e per la realizzazione dell'intervento; il contributo è riferito ad un solo intervento fecondativo per fattrice;
- acquisto femmine: l'intensità massima dell'aiuto è pari al 40% del prezzo riportato nel prezzario regionale in vigore al momento dell'acquisto.

Per i giovani di età inferiore a 40 anni l'intensità dell'aiuto è aumentata del 10%.

Per le donne di tutte le età l'intensità dell'aiuto è aumentata del 10%.

Per le aziende che hanno subito l'abbattimento totale o di almeno il 30% dei capi, a seguito di ordinanza dell'autorità sanitaria, l'intensità dell'aiuto per l'acquisto è del 70%.

I prezzi massimi di riferimento, al netto di IVA, su cui calcolare l'entità del contributo, sono i seguenti:

Razza	Categoria	Età	Prezzo €
Bianca di Nuova Zelanda, Bianca Italiana, Californiana, Macchiata Italiana, Argentata Italiana	Maschi	3-4 mesi	40,00
	Femmine	2-3 mesi	30,00
	Maschi e femmine da gabbia	5-6 mesi	95,00

Gli animali acquistati devono risultare negativi a tutte le patologie oggetto di piani di intervento delle autorità sanitarie competenti.

E' fatto obbligo di mantenere nel proprio allevamento il capo acquistato per almeno un anno dalla data di acquisto; qualora si vendesse prima di un anno, si obbliga di restituire alla Regione l'ammontare globale del contributo ricevuto per l'acquisto.

L'allevatore deve essere iscritto al libro genealogico alla data di presentazione della domanda di contributo. Coloro che presentano domanda di contributo e contestualmente si iscrivono al libro genealogico devono aver fatto richiesta di iscrizione al libro genealogico presso l'ente selezionatore detentore del libro genealogico prima della domanda di contributo. In tal caso la Regione, prima di chiudere l'istruttoria, deve avere conferma che la richiesta di iscrizione ha avuto esito positivo e l'allevatore è stato effettivamente iscritto al libro genealogico.

Il contributo non sarà concesso nel caso in cui l'acquisto di animali non è finalizzato al miglioramento genetico ma si configura come un semplice passaggio di capi senza che ciò determini un reale valore aggiunto alla genetica aziendale (Ad esempio quando due o più allevatori, come nel caso di parenti, padre-figlio, fratelli, ecc., pur risultando all'anagrafe allevamenti distinti, detengono gli animali insieme e utilizzano gli stessi riproduttori).

Risultati attesi: migliorare il patrimonio genetico e la qualità delle produzioni degli allevamenti cunicoli.

Allegato 2

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Ufficio Zootecnia, Zoonità e
Valorizzazione delle Produzioni
Via Vincenzo Verrastro, 10
85100 Potenza

OGGETTO: DGR n. - Richiesta di contributo sulle spese per investimenti di miglioramento genetico.

Il sottoscritto nato il
 a residente a CAP
 Via/località telefono
 e-mail C. F.
 P. IVA..... Codice iscrizione Camera di Commercio
 in qualità di dell'azienda
 sita in agro di località
 codice aziendale AS.. ..

chiede

la concessione di un contributo in conto capitale per la realizzazione dei seguenti interventi:

Azione Operativa n. 1 – Bovini da latte

Intervento realizzato	Spesa sostenuta (€)
Elaborazione piani di accoppiamento ed inseminazione artificiale	
Embrio transfer	

Acquisto dei seguenti capi

Razza	Categoria	Età	Rank	Capi acquistati n.	Spesa sostenuta (€)
Bruna	Giovenche	15-27 mesi	50-70		
			71-90		
			oltre 90		
Frisona	Giovenche	15-27 mesi	50-70		
			71-90		
			oltre 90		
Jersey	Giovenche	15-27 mesi	50-70		
			71-90		
			oltre 90		
Pezzata Rossa	Giovenche	15-36 mesi	-		
	Torelli	12-24 mesi	-		

Azione Operativa n. 2 – Podolica

Intervento realizzato	Spesa sostenuta (€)
Inseminazione artificiale	

Acquisto dei seguenti capi

Categoria		Capi acquistati n.	Spesa sostenuta (€)
Torelli	con almeno 87 punti alla valutazione morfologica		
	con meno di 87 punti alla valutazione morfologica		
Giovenche di 15 – 18 mesi	con requisito di madre di toro e con almeno 87 punti alla valutazione morfologica		
	con requisito di madre di toro		
	che non hanno requisito di madre di toro		
Giovenche di 19-36 mesi	con requisito di madre di toro e con almeno 87 punti alla valutazione morfologica		
	con requisito di madre di toro		
	che non hanno requisito di madre di toro		

Azione Operativa n. 3 – Chianina, Marchigiana, Romagnola, Limousine, Charolaise, Piemontese

Intervento realizzato	Spesa sostenuta (€)
Inseminazione artificiale	

Acquisto dei seguenti capi di razza Chianina, Marchigiana, Romagnola, Piemontese

Categoria		Capi acquistati n.	Razza	Spesa sostenuta (€)
Torelli di 12-24 mesi				
Giovenche di 15-18 mesi	con requisito di madre di toro			
	che non hanno requisito di madre di toro			
Giovenche di 19-36 mesi	con requisito di madre di toro			
	che non hanno requisito di madre di toro			

Acquisto dei seguenti capi di razza Limousine, Charolaise

Categoria	Capi acquistati n.	Razza	Spesa sostenuta (€)
Torelli di 12-24 mesi			
Giovenche di 15-18 mesi			
Giovenche di 19-36 mesi			

Azione Operativa n. 4 – Bufalini

Intervento realizzato	Spesa sostenuta (€)
Inseminazione artificiale	

Acquisto dei seguenti capi

Categoria	Capi acquistati n.	Spesa sostenuta (€)
Torelli di 12-24 mesi		
Giovenche di 18-27 mesi		

Azione Operativa n. 5 – Suini

Intervento realizzato	Spesa sostenuta (€)
Inseminazione artificiale	

Acquisto dei seguenti capi di razza Large White, Landrace e Suino Nero Lucano

Categoria	Capi acquistati n.	Razza	Spesa sostenuta (€)
Femmine di 8-10 mesi			
Verri di 7-9 mesi			

Azione Operativa n. 6 – Equini

Intervento realizzato	Spesa sostenuta (€)
Elaborazione di piani di accoppiamento ed inseminazione artificiale	

Acquisto dei seguenti capi di razza Avelignese, Murgese, TPR, Asino di Martina Franca e Asino Ragusano

Categoria	Capi acquistati n.	Razza	Spesa sostenuta (€)
Femmine di 30-42 mesi			
Maschi di 30-42 mesi			

Contributo per mantenimento capi

Categoria	Capi n.	Razza
Stalloni		
Fattrici di 30-42 mesi		

Azione Operativa n. 7 – Ovini e Caprini

Intervento realizzato	Spesa sostenuta (€)
Inseminazione artificiale	

Acquisto dei seguenti capi ovini

Categoria	Capi n.	Razza	Spesa sostenuta (€)
Arieti di 7-30 mesi (ARR-ARR)			
Femmine di 7-24 mesi			

Acquisto dei seguenti capi caprini

Categoria	Capi n.	Razza	Spesa sostenuta (€)
Becchi di 7-24 mesi			
Femmine di 7-24 mesi			

Mantenimento capra di Potenza	Capi n.

Azione Operativa n. 8 – Conigli

Intervento realizzato	Spesa sostenuta (€)
Inseminazione artificiale	

Acquisto dei seguenti capi

Riproduttori maschi	Capi acquistati n.	Razza	Spesa sostenuta (€)
Femmine			

A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

- di aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale;
- che i capi acquistati sono iscritti al libro genealogico della razza ed abilitati all'attività di riproduttori, come risulta dai documenti detenuti dall'Ente Selezionatore;
- che i capi acquistati risultano negativi a tutte le patologie oggetto di piani di intervento delle autorità sanitarie competenti ed all'IBR (nel caso dei bovini);
- di ottemperare agli adempimenti obbligatori dei piani sanitari di prevenzione, risanamento ed eradicazione previsti dalla normativa vigente;
- di aver abbattuto tutti i capi o almeno il 30% dei capi a seguito di ordinanza dell'autorità sanitaria (cliccare solo nel caso di richiesta contributo a seguito di abbattimento totale o di almeno il 30% dei capi nel 2019 o nel 2020);
- che il proprio allevamento è iscritto al Libro Genealogico (o che ha presentato domanda di iscrizione al Libro Genealogico prima dell'acquisto degli animali di cui si chiede il contributo);
- di praticare, nell'anno in corso, la transumanza dal comune di _____ al comune di _____, percorrendo almeno 15 chilometri;
- di gestire la stazione di monta autorizzata codice n. _____;
- di essere consapevole del fatto che qualora si accertino, nel corso dell'istruttoria, difformità fra le presenti dichiarazioni e la realtà dell'azienda tali da aver influito positivamente sull'ammissibilità della richiesta, la domanda può essere dichiarata respinta;
- di non vendere, cedere, distogliere dal previsto impiego i capi bestiame oggetto del contributo per il periodo di tre anni (o un anno nel caso di contributo per i conigli – Az. Op. 8) dalla data di acquisto, salvo che per motivi di forza maggiore che saranno documentati;
- di essere a conoscenza del fatto che dovrà acconsentire agli opportuni controlli ed ispezioni che la Regione riterrà opportuni;
- di essere a conoscenza che il contributo richiesto è soggetto a regime *de minimis*, ai sensi del Reg. UE n. 1408/2013, modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019.

PRESO ATTO

- che a partire dall'1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 la concessione del contributo a sostegno del miglioramento genetico del patrimonio zootecnico lucano è applicato nell'ambito del regime *de minimis* così come istituito con Regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, e modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019 del 21 febbraio 2019;
- che l'importo potenziale dell'aiuto può arrivare fino a € 25.000,00/triennio;
- che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento (UE) n. 1408/2013, modificato dal Reg. n. 316/2019, ha stabilito che:
 - l'importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese è pari a € 25.000,00; stante l'esiguità dell'intervento, la Commissione ritiene, infatti, che questi aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 107 del trattato e non siano soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato;
 - gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con altri aiuti (sia regionali che statali) relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione;
 - ai fini della determinazione dell'importo massimo complessivo degli aiuti *de minimis* di € 25.000,00 per triennio, devono essere prese in considerazione tutte le categorie di Aiuti Pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, indipendentemente dalla forma di aiuto o dall'obiettivo perseguito;
 - gli anni da prendere in considerazione sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali nello Stato membro e pertanto l'importo massimo complessivo del triennio deve essere valutato su una base mobile nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi fiscali precedenti;
 - ai fini del calcolo del massimale dell'aiuto concesso, l'aiuto *de minimis* deve essere considerato concesso nel momento in cui all'impresa è riconosciuto il diritto di percepire l'aiuto in virtù della normativa in questione;
 - che in caso di superamento della soglia di € 25.000,00, l'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale;

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico del 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1. che, in relazione alle spese oggetto della richiesta di contributo, l'azienda rappresentata non ha ottenuto altri benefici o agevolazioni previsti da normative comunitarie, nazionali, regionali o comunque di natura pubblica;
2. che l'azienda rappresentata non ha beneficiato, nell'ultimo triennio, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti *de minimis*, per un importo superiore a € 25.000,00, come risulta sul registro degli aiuti riportato sul portale SIAN;
3. che l'importo del contributo richiesto sommato a quello già percepito in regime di *de minimis*, nell'ultimo triennio, non supera il massimale di € 25.000,00;
4. che i capi acquistati sono iscritti al libro genealogico;

Documentazione allegata:

- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del certificato zootecnico;
- CIF/CIE nel caso di fecondazione artificiale/embrio transfer, mantenimento stalloni;
- cedolino di nascita del puledro nel caso di mantenimento fattrice;
- attestazione sanitaria che i capi acquistati sono negativi o vaccinati con vaccino Marker (gE) all'IBR;
- copia dell'ordinanza sanitaria di abbattimento totale o di almeno il 30% dei capi (solo nel caso di richiesta contributo a seguito di abbattimento totale o di almeno il 30% dei capi nel 2019 o nel 2020);
- copia dell'attestazione veterinaria riportante: che il proprio allevamento è transumante, i capi spostati, la località di partenza e quella di destinazione (solo nel caso di richiesta contributo per l'azione operativa n. 2 – podolica, n. 3 – bovini carne e n. 7 – ovicaprini, al fine di beneficiare dell'aumento del 10% dell'intensità dell'aiuto);
- copia del documento fiscale quietanzato (fattura, altro documento fiscale) con firma leggibile e documento dimostrante la tracciabilità dell'avvenuto pagamento. I documenti presentati devono essere compilati in maniera completa in tutte le loro parti (ad es. l'assegno deve riportare anche il luogo e la data di emissione).

Estremi di pagamento:

- Accredito su c/c bancario o conto Banco Poste (il conto deve essere intestato al richiedente) – IBAN – coordinate bancarie

Codice Paese	CIN Euro	CIN	Codice ABI	Codice CAB	N. conto corrente

Istituto Agenzia
 Comune Prov. CAP

Data, _____

Firma


 (autenticata nei modi di legge)

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 03. 11. 2020
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO



ATTESTATO DI CONFORMITA'

(ART. 22, COMMA 1, D.LGS N. 82 DEL 07/03/2005)

La presente copia digitale è conforme all'originale esistente presso gli atti d'ufficio composto da numero 6 facciate e da 1 allegato